

Esenzione per reddito

REDDITO DI AUTONOMIA: NUOVA ESENZIONE PER REDDITO E15 (In vigore dal 15 ottobre 2015)

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 4153 del 08.10.15 Regione Lombardia ha introdotto una nuova forma di sostegno ai cittadini iscritti al Sistema Sanitario Regionale che si trovano in condizioni di fragilità economica.

I cittadini con reddito familiare fiscale annuale (lordo) non superiore a €18.000,00 e i loro familiari a carico possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket aggiuntivo (il cosiddetto "super ticket") sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, cioè non pagare la quota aggiuntiva di compartecipazione alla spesa, introdotta nel 2011 a seguito della manovra economica dello Stato (legge 111/2011).

La nuova esenzione ha codice E15.

Come ottenere il riconoscimento dell'esenzione E15

I cittadini con reddito familiare fiscale (lordo) non superiore a €18.000,00 annui dovranno autocertificare tale condizione – **per se' e per i propri familiari a carico** - presso l'ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice di esenzione: E15). Le autocertificazioni potranno essere registrate nel sistema informativo regionale - **a partire dal 15 ottobre 2015** – recandosi presso la ASL di competenza territoriale, **che rilascerà relativa attestazione.**

Dalla stessa data il codice E15 potrà essere riportato in ricetta dai medici prescrittori.

Nella sezione "Moduli" è scaricabile Il modulo di autocertificazione.

Ticket e "Super ticket"

Il pagamento del ticket sanitario è stato inizialmente introdotto in Italia per effetti del Decreto Legge dello Stato n. 382 del 25.11.1989, poi convertito con legge n. 8 del 25.01.1990.

Prima della manovra finanziaria nazionale 2011 (legge n. 111 del 15.07.2011) i cittadini non esenti compartecipavano alla spesa sanitaria - in relazione alle prescrizioni in ricetta - fino ad un importo massimo di €36,00.

Con la manovra 2011 lo Stato ha poi imposto l'applicazione di un "ticket aggiuntivo" di €10,00 a ricetta, incremento che però Regione Lombardia ha valutato più opportuno applicare in maniera proporzionale (sempre in relazione al valore delle prestazioni), come riportato nella tabella seguente.

Valore delle prestazioni in ricetta	Ticket prima della L. 111/2011	Ticket aggiuntivo dopo la l. 111/2011 (Super Ticket)
Fino a €5,00	Fino a €5,00	€0,00
da €5,01 a €10,00	da €5,01 a €10,00	€1,50
da €10,01 a €15,00	da €10,01 a €15,00	€3,00
da €15,01 a €20,00	da €15,01 a €20,00	€4,50
da €20,01 a €25,00	da €20,01 a €25,00	€6,00
da €25,01 a €30,00	da €25,01 a €30,00	€7,50
da €30,01 a €36,00	da €30,01 a €36,00	€9,00
da €36,01 a €41,00	€36	€10,80
da €41,01 a €46,00	€36	€12,30
da €46,01 a €51,00	€36	€13,80
da €51,01 a €56,00	€36	€15,30
da €56,01 a €65,00	€36	€16,80
da €65,01 a €76,00	€36	€19,50

da €76,01 a €85,00	€36	€22,80
da €85,01 a €100,00	€36	€25,50
da €100,01 e oltre	€36	€30,00

Effetti della nuova esenzione E15

L'esenzione E15 esplica i propri effetti in relazione al valore delle prestazioni indicate in ricetta, permettendo di non pagare il "super ticket" (valori come da tabella sopra riportata).

Il risparmio potrà pertanto andare da €1,50 a €30,00 per ricetta.

Resta in vigore anche per gli Esenti E15 il pagamento del ticket antecedente la Manovra 2011

(con importo variabile a seconda del valore delle prestazioni in ricetta, sino a un massimo €36,00). Ad esempio, facendo riferimento alla tabella, per una prescrizione di risonanza magnetica nucleare della colonna (senza e con contrasto) del valore di €231,26, un cittadino lombardo non esente pagherà oggi complessivi €66,00 (corrispondenti a €36,00 di ticket "ordinario" + €30,00 di super ticket).

In esenzione E15 la compartecipazione alla spesa è invece di soli €36,00.

LE ESENZIONI PER REDDITO

Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all'esenzione sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio, sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali e, in alcuni casi, sui medicinali.

Chi può avere l'esenzione per reddito/età?

Queste sono le categorie che hanno diritto alla esenzione:

Codice esenzione e provenienza	Descrizione codice regionale esenzione	Validità del codice in ambito specialistica	Validità del codice in ambito farmaceutica
E01 (da MEF/autocertificazione in ASL)	Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro	SI Validità nazionale e regionale	NO
E02 (autocertificazione in ASL)	Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico	SI Validità nazionale e regionale	SI Validità regionale
E03 (da MEF/autocertificazione in ASL)	Titolari di pensione sociali e loro familiari a carico	SI Validità nazionale e regionale	SI Validità regionale
E04 (da MEF/autocertificazione in ASL)	Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico	Validità nazionale e regionale	SI Validità regionale

E05 (autocertificazione in ASL)	Cittadini di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro	SI Validità regionale	NO
E11 (0-14enni tutti)	Soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito	SI Validità regionale	SI Validità regionale
E12 (autocertificazione in ASL)	Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e familiari a loro carico, con reddito complessivo familiare pari o inferiore a 27.000 euro, per il periodo di durata di tale condizione(DGR n. 4380/2012)	SI Validità regionale (a partire dal 01.01.2013)	SI Validità regionale (a partire dal 01.01.2013)
E13 (autocertificazione in ASL)	Lavoratore/trice in mobilità e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 19 dell'INPS del 30.1.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013)e condizione (DGR n. 313/2013)	SI Validità Regionale (a partire dal 01.01.2013)	SI Validità Regionale (a partire dal 01.01.2013)
	Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 19 dell'INPS del 30.1.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013)		
	Lavoratore/trice in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 19 dell'INPS del 30.1.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013)		
	Lavoratore/trice in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e ai loro familiari a carico con una retribuzione,		

	comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 19 dell'INPS del 30.1.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per la cassa integrazione, per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013)		
E14 (autocertificazione in ASL)	Cittadini di età uguale o Superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 18.000 euro	NO	SI Validità regionale (a partire dal 31/3/2014)
E99 (autocertificazione in ASL)	Cittadini che abbiano subito danni (abitazione/luogo di lavoro) a seguito del sisma avvenuto in LOMBARDIA (DGR 4048/2012)	SI Validità regionale	SI Validità regionale
E15 (autocertificazione in ASL)	Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 18.000 euro	SI Validità Regionale	NO
E30 (autocert. in ASL, autocert. anche in farmacia solo per i titolari)	Cittadino affetto da patologie croniche ed appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche.	NO	SI Validità Regionale
E40 (autocert. in ASL, autocert. anche in farmacia solo per i titolari)	Cittadino affetto da malattia rara ed ed appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche	NO	SI Validità Regionale

“Per **disoccupato**, ai fini del riconoscimento del diritto di esenzione, si intende esclusivamente il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro dipendente, non ne abbia un'altra in corso e sia iscritto all'ufficio dell'impiego in cerca di nuova occupazione. [...] non può essere considerato disoccupato il soggetto che, pur svolgendo un'attività lavorativa, conserva l'iscrizione al Centro per l'impiego per non avere superato nel corso dell'anno un certo limite di reddito - circolare Direzione Generale Salute Regione Lombardia del 22.05.2015.

Non può quindi essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un'attività lavorativa, il soggetto che abbia cessato un'attività lavorativa autonoma, il lavoratore che rimanga iscritto al centro per l'impiego come disoccupato in quanto percepisce un reddito escluso da imposizione.) “

Il diritto all'esenzione è inserito nel sistema di anagrafe regionale, ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore, che le utilizza nel momento della compilazione dell'impegnativa. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione (modulo scaricabile dal sito di Regione Lombardia www.crs.lombardia.it), portando con sé la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità. Gli operatori ASL, per il rilascio dell'attestato di esenzione per reddito, chiedono la sottoscrizione della autocertificazione, prodotta dal sistema di anagrafe regionale, relativa alla situazione reddituale

Nei casi in cui il codice di esenzione non è inserito in anagrafe regionale dal Ministero delle Finanze, per ottenere l'attestato di esenzione gli assistiti devono recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione, portando con sé la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento di identità dell'interessato

Le autocertificazioni relative alle condizioni socio-reddituali, inserite in anagrafe regionale dal Ministero delle Finanze (MEF), mantengono la loro validità fintanto che non intervenga un cambiamento di condizione/reddito da parte del cittadino, superando in tal modo la necessità per lo stesso di presentarsi ogni anno presso i distretti ASL per rinnovare l'autocertificazione del diritto. Per evitare conseguenze anche sul piano penale, qualora intervengano variazioni della condizione socio-reddituale (stato di disoccupazione/occupazione, aumento del reddito ecc.) che dà titolo alla esenzione, i soggetti beneficiari di esenzione correlata al reddito, devono darne tempestivamente comunicazione al distretto ASL(modulo scaricabile) o via internet (www.crs.lombardia.it) utilizzando la carta regionale dei servizi; in tal caso l'autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.